



Bologna, 5 giugno 2023

Spett.le Comune di Genova

Alla c.a. del Sindaco Dott. Marco Bucci

*Egregio Sig. Sindaco,*

in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT), intendiamo, con la presente, interpellarla su una rilevante questione attinente ad una disposizione contenuta nel Regolamento comunale "Sale da gioco e giochi leciti" adottato con la deliberazione comunale n. 21 del 30/04/2013.

Nello specifico, riteniamo doveroso richiamare la Sua cortese attenzione sul divieto (previsto dall'art. 19, comma 9 di tale regolamento) di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico per le attività che, pur avendo un'attività prevalente diversa dall'offerta di gioco lecito (come, ad esempio, i bar), detengono al loro interno gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS (c.d. New Slot).

Occorre premettere, innanzitutto, che l'installazione di tale tipologia di apparecchi da gioco all'interno di esercizi commerciali aventi, come attività prevalente, quella della somministrazione di alimenti e bevande, è regolarmente consentita dall'art. 86 del TULPS (dietro rilascio della relativa autorizzazione, ora di spettanza dei Comuni) nonché dall'art. 3, comma 4 del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2011/3011 del 27 luglio 2011.

Il medesimo Decreto Ministeriale prevede, peraltro, che *<<in nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno e comunque al di fuori degli spazi all'uso delimitati e sorvegliati, dei punti vendita di cui al precedente articolo 3>>*.

La legittima esigenza di prevenire il gioco d'azzardo patologico consente certamente di adottare provvedimenti, di natura legislativa o amministrativa, contenenti prescrizioni limitative direttamente incidenti (in termini quantitativi o qualitativi) sull'offerta di gioco lecito (nel rispetto dei criteri, di portata generale, della necessità, adeguatezza e proporzionalità) purché negli stessi provvedimenti sia rinvenibile una potenziale efficacia direttamente correlata alla suddetta finalità.

E' invece evidente che la finalità della norma regolamentare in esame, non potendo essere quella di impedire la collocazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali (che, per l'appunto, risulta già vietata dalla legislazione nazionale) risulta essere, in realtà, quella di punire i titolari degli esercizi commerciali (in cui sono presenti apparecchi da gioco) andandoli a penalizzare sulla loro attività principale, diversa dall'offerta di gioco, impedendo loro di poter beneficiare dell'opportunità di poter utilizzare spazi esterni per la somministrazione di alimenti e/o bevande.



Converrà con noi che la penalizzazione di un soggetto come conseguenza dell'esercizio, da parte del medesimo, di un'attività lecita, non sia compatibile con i principi liberaldemocratici propri di uno stato di diritto.

Ci rivolgiamo quindi a Lei per sollevare un problema politico (prima ancora che giuridico), auspicando un'iniziativa della Giunta comunale affinché possa proporre al Consiglio comunale l'abrogazione di questa norma palesemente discriminatoria e probabilmente dettata da motivi squisitamente ideologici.

Manifestandole fin d'ora la nostra disponibilità per un'interlocuzione diretta, finalizzata ad un maggiore approfondimento della questione, cogliamo l'occasione per rivolgerLe i nostri migliori saluti.

*Massimiliano Pucci*

*Presidente AS.TRO Assotrattenimento2007- Confindustria SIT*